

COMUNE DI LAVAGNA

Città metropolitana di Genova

“SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE D’INFANZIA DEL COMUNE DI LAVAGNA”

Anni educativi “2021-2022/2022-2023/2023-2024 con opzione di rinnovo per gli anni educativi
2024-2025/2025-2026” CIG: 877911855B

INDICAZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA

1.1 Il DUVRI e i rischi da interferenza

Ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 «Attuazione dell’articolo 1 della legge n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) si configura quale adempimento derivante dall’obbligo del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e l’impresa appaltatrice.

Si tratta di un documento da redigersi a cura della stazione appaltante che deve fornire indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro ovvero l’ “interferenza”, intendendo con essa ogni circostanza in cui si verifichi un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti (cfr. determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP - oggi ANAC).

Per valutare l’esistenza di interferenza occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura, con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.

A mero titolo esemplificativo, si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- a) derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- b) immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
- c) esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
- d) derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).

L’appalto dei servizi integrati per la gestione del nido comunale d’infanzia del Comune di Lavagna si svolge all’interno di un edificio pubblico dedicato ad attività scolastica/educativa. In tali casi, ai sensi della determinazione AVCP citata, la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire non solo con riferimento al personale interno ed ai lavoratori dell’impresa appaltatrice, ma anche con riferimento agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura, quali gli alunni ed il pubblico esterno.

COMUNE DI LAVAGNA

Città metropolitana di Genova

In tale fattispecie è inoltre necessario che il datore di lavoro del committente si coordini con il datore di lavoro dell'appaltatore al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività oggetto di appalto.

1.2 Struttura e contenuti del DUVRI

In assenza di indicazioni precise nel D.Lgs. 81/2008, il DUVRI, in base alle attuali prassi operative, viene generalmente strutturato con i seguenti contenuti minimi:

- a) Identificazione e descrizione del servizio da svolgere e dei luoghi interessati;
- b) Identificazione delle operazioni da svolgere, delle interferenze e dei rischi connessi;
- c) Indicazione delle misure preventive e protettive per eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione del contratto;
- d) Misure di coordinamento relative all'uso comune delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva;
- e) Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (Datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), medico competente, incaricato antincendio, addetti alla gestione alle emergenze; addetti alle emergenze, etc).

Nel DUVRI non devono essere riportati i rischi propri dell'attività aziendale "interna" dell'impresa appaltatrice per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Da ultimo, si evidenzia che il DUVRI è un documento tecnico che dovrà essere allegato al contratto di appalto in quanto l'appaltatore dovrà espletare le attività in esso previste volte alla eliminazione dei rischi. Pertanto, il documento va considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016), al fine di consentire pari accesso agli offerenti e non comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza.

1.3 Casi di modifica del DUVRI

Secondo la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007 il DUVRI rappresenta un documento "dinamico". Conseguentemente, la valutazione dei rischi effettuata prima dello svolgimento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di autorizzazioni al subappalto intervenute successivamente.

Si evidenzia, quindi, l'opportunità di inserire nella documentazione di gara una apposita dicitura che indichi che il DUVRI potrà essere aggiornato dallo stesso committente in caso di subappalto ovvero su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera (art. 106, D.Lgs. 50/2016); tale documento potrà, infine, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

COMUNE DI LAVAGNA

Città metropolitana di Genova

1.4 Individuazione dei costi della sicurezza da interferenza o “esterni”

L'art. 26, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, prevede che: *“nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto (...) devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso”*.

In tal senso anche l'art. 23, comma 16, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 secondo cui *“I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso”*.

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, è possibile far riferimento alle previsioni di cui all'allegato XV, punto 4 del d.lgs. 81/2008, per quanto compatibili, relativamente alla stima dei costi per l'acquisizione delle seguenti misure, laddove necessarie:

- a) misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- b) eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- c) mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- d) procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- e) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- f) misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

I costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, oltre ad essere distinti dall'importo a base d'asta e non essere soggetti a ribasso, non vanno sottoposti ad alcuna verifica in fase di verifica dell'anomalia, essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

1.5 I costi della sicurezza aziendale o “interni”

Diversi dai costi di interferenza sono i costi della sicurezza specifici (c.d. aziendali) propri dell'attività dell'impresa appaltatrice per adempimenti di legge (come ad es. visite mediche, corsi di formazione per i lavoratori, ecc.).

Si tratta di costi interni all'impresa per cui resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Relativamente a tali costi si segnala che l'art. 95, comma 10, primo periodo del D.Lgs. 50/2016 prevede che *“Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi*

COMUNE DI LAVAGNA

Città metropolitana di Genova

di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)''.

In caso di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, spetta all'impresa concorrente dimostrare che gli stessi sono congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi da fornire.